

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Oggetto:</b>                                   | Servizio organizzazione e gestione, mediante utilizzo della carta elettronica di Ateneo, della ristorazione a tariffa agevolata per studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano - Bicocca |
| <b>Valore:</b>                                    | € 1.007.907,69 (IVA 4% esclusa)  |
| <b>Procedura adottata:</b>                        | aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16   |
| <b>Determina a contrarre:</b>                     | Determina dirigenziale Rep. 6331/2020 - prot. n. 75013 del 19/10/2020  |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>                | offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16  |
| <b>Codice Identificativo Gara - CIG:</b>          | 8473288A73   |
| <b>RUP - Responsabile Unico del Procedimento:</b> | Dott.ssa Elena La Torre (Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti <i>ad interim</i> )  |
| <b>UOR – Unità Operativa Responsabile:</b>        | Area Infrastrutture e Approvvigionamenti<br>Settore Centrale di Committenza<br>e-mail: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>                            |
| <b>Referenti pratica:</b>                         | Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069<br>Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071  |

## Premessa

Tra le politiche attive di gestione del diritto allo studio universitario sono compresi i servizi di mensa a tariffa agevolata. Le modalità di erogazione di tali servizi sono nel dettaglio disciplinate, nelle more di attuazione del D.Lgs. 68/2012, dalle disposizioni fissate dalla legge Regione Lombardia 33/2004, s.m.i., dal DPCM 9 aprile 2001, s.m.i., attuativo dell'articolo 4 della L. 390/91, s.m.i. Per ciascun anno accademico la Regione Lombardia, tramite propria apposita deliberazione di Giunta, provvede a sua volta a dare concreta attuazione alle modalità di erogazione dei relativi bandi di concorso messi in essere dall'Università. Per l'anno accademico 2019 - 2020 la deliberazione di riferimento è il numero XI/1724 del 10/06/2019 della Giunta Regionale.

I servizi di cui al presente Capitolato sono erogati dall'Università in forza dell'apposita Convenzione stipulata dalla stessa con Regione Lombardia in data 10 luglio 2019 avente ad oggetto la gestione attiva da parte dell'Università delle politiche regionali in tema di diritto allo studio universitario. La data della scadenza della Convenzione è prevista per 9 luglio 2022, con possibilità di un ulteriore rinnovo per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale e comunque con prosecuzione fino alla sottoscrizione della nuova convenzione che dovrà intervenire non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di scadenza.

L'eventuale venir meno anzitempo della convenzione stipulata tra l'Università e la Regione Lombardia o una diversa organizzazione delle politiche regionali a sostegno del diritto allo studio universitario, che dovessero privare l'Università della competenza in materia di erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato, daranno motivo per la risoluzione di diritto del relativo contratto senza che all'Università possa essere imputato alcunché.

## Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio del presente Capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione, mediante l'utilizzo a titolo esclusivo della carta elettronica d'Ateneo (di seguito *badge* d'Ateneo), dei servizi di ristorazione a tariffa agevolata, a favore degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano - Bicocca (di seguito Università), tramite una rete di esercizi così composta:

- a) mense in concessione o direttamente appaltate dall'Università
- b) mense appositamente convenzionate dall'Università
- c) rete di esercizi appositamente convenzionati dall'operatore economico aggiudicatario (di seguito OEA)

con servizio da effettuarsi anche nei periodi di ordinaria chiusura delle mense appaltate o convenzionate con l'Università ovvero nel turno serale e nei turni meridiani e serali festivi e prefestivi.

2. L'Università si riserva la facoltà di estendere il servizio di cui al presente Capitolato, alle medesime condizioni riservate agli studenti aventi diritto e sempre esclusivamente mediante l'utilizzo di un *badge* d'Ateneo, anche ad altri utenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: studenti iscritti ad altre Università, studenti universitari internazionali partecipanti a

programmi di scambio europei ed assimilati, docenti universitari e personale tecnico - amministrativo dell'Università o di altra Università ecc.

3. Per quanto concerne le mense di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), il servizio riguarda:

a) l'installazione presso tali esercizi di appositi terminali per l'abilitazione alla fruizione dei pasti tramite lettura dei *badges* d'Ateneo;

2) la relativa gestione degli aspetti contabili dei flussi degli utenti.

La preparazione e distribuzione dei cibi, e le restanti operazioni, anche di carattere amministrativo, connesse all'espletamento del servizio rimarranno a completo carico delle Società aggiudicatrici dei servizi presso le strutture.

4. Per quanto concerne gli esercizi pubblici appositamente convenzionati dall'OEA, di cui al precedente comma 1, lettera c), il servizio riguarda:

a) l'attivazione di convenzioni per l'erogazione di pasti con un numero non inferiore a 9 (nove) pubblici esercizi (ubicati a Milano, Cinisello Balsamo (Mi), Sesto San Giovanni (Mi) e a Bergamo, come meglio specificati nel successivo art. 3);

b) l'installazione di appositi terminali per l'abilitazione alla fruizione dei pasti tramite lettura dei *badges* d'Ateneo;

c) la relativa gestione degli aspetti contabili dei flussi degli utenti.

5. L'OEA dovrà altresì provvedere alla fornitura e installazione dei terminali totem per l'aggiornamento dei *badges*, come meglio specificato nel successivo art. 1.D).

6. Il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra gli esercizi pubblici appositamente convenzionati e l'OEA. L'Università è soggetto terzo ed estraneo ai suddetti rapporti intercorrenti tra l'OEA ed i pubblici esercizi. Nessun onere né responsabilità derivante da tale rapporto contrattuale è imputabile alla Università, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti ristoro e/o al personale da lui dipendente. I danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie vigenti negli esercizi commerciali, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Università saranno senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'OEA.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio**

### **1.A Attività costituenti il servizio di ristorazione presso pubblici esercizi convenzionati dall'OEA**

1. L'OEA dovrà convenzionare e rendere operativi, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura e comunque non oltre la data di avvio dell'esecuzione del contratto, un numero non inferiore a 9 (nove) locali siti a Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni (Mi) e a Bergamo, nei pressi delle vie indicate di seguito:

a) via Vizzola, numero civico 5, CAP 20126, Milano, sede di residenza universitaria, almeno numero 2 (due) locali;

b) via Gustavo Modena, numero civico 36, CAP 20129, Milano, sede di residenza universitaria, almeno numero 2 (due) locali;

- c) via Mantova, numero civico 75, CAP 20099, Sesto San Giovanni, sede di residenza universitaria, almeno numero 2 (due) locali.
- d) via Martinelli, numero civico 44, CAP 20092, Cinisello Balsamo, sede di residenza universitaria, almeno numero 1 (uno) locale;
- e) via Maglio del Rame, numero civico 6/13, CAP 24124, Bergamo, sede universitaria, almeno numero 1 (uno) locale;
- f) via G. Garibaldi, numero civico 13, CAP 24122, Bergamo, sede universitaria, almeno numero 1 (uno) locale;
2. Per ciascun locale di cui sopra i giorni ed i turni di apertura richiesti per il consumo del pasto dovranno essere i seguenti:  
turno serale dal lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali.  
Gli orari del turno meridiano saranno dalle 11:45 alle 14:30 e quelli del turno serale dalle 18:30 alle 21:30.
3. I locali che potranno far parte della rete convenzionata saranno esclusivamente i seguenti: ristoranti, tavole calde con posti a sedere, self - services, pizzerie, mense aziendali, snack bar, paninoteche, gastronomie o simili. Non è consentito proporre convenzioni con esercizi commerciali quali supermarket, minimarket e simili.
4. L'OEA, entro 30gg dalla data di stipula del contratto, dovrà trasmettere all'Università, copia dei contratti di convenzione stipulati con gli esercizi appositamente organizzati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Entro il medesimo termine dovrà essere consegnata la documentazione attestante l'avvenuta posa dei lettori POS di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
5. I servizi di ristorazione saranno interrotti ordinariamente durante il mese di agosto in concomitanza con le vacanze estive degli studenti. L'Università si riserva, in occasione di ulteriori periodi di vacanza accademica, di sospendere, a proprio insindacabile giudizio, il servizio presso uno o più esercizi di cui sopra. Ulteriori variazioni nelle modalità di erogazione dei pasti presso gli esercizi appositamente organizzati, potranno intervenire senza che l'OEA possa eccepire alcunché. A titolo esemplificativo e non esaustivo quali variazioni nelle modalità di erogazione si indicano: variazioni di orario o di turni o di giorni di erogazione dei servizi; variazione della composizione dei menù tali da non comportare una variazione dell'onere economico degli stessi.
6. Eventuali interruzioni del servizio presso uno o più esercizi convenzionati dovranno essere tempestivamente comunicate all'Università. In caso di interruzioni del servizio superiori a tre giorni consecutivi, l'OEA s'impegna ad attivare, alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato, il servizio presso un ulteriore esercizio posto nelle immediate vicinanze di quello presso cui il servizio è momentaneamente cessato. In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all'OEA, l'Università si riserva la facoltà di addebitare allo stesso tutti gli eventuali danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire per garantire la fruizione dei pasti agli aventi diritto presso altri locali dalla stessa individuati e senza che l'OEA possa eccepire alcunché. In particolare, l'Università addebiterà all'OEA tutti i costi sostenuti per provvedere all'eventuale rimborso agli utenti aventi diritto del costo dei pasti non potuti fruire.

Interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti né ad indennizzi di sorta.

7. L'OEA deve altresì garantire, per tutta la durata del contratto, il numero e la tipologia di esercizi convenzionati richiesti per ciascuna città e zona di città, salvo riduzioni da concordarsi preventivamente con l'Università.

8. Eventuali proposte di sostituzioni di esercizi convenzionati, sempre nel rispetto della tipologia, del numero e delle distanze originarie, dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con l'Università, che si riserva di esprimere entro dieci giorni il proprio parere vincolante. Il convenzionamento degli Esercizi sostitutivi andrà effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del parere positivo scritto dell'Università. Nel medesimo termine si dovrà provvedere all'installazione dei terminali per la lettura del *badge* d'Ateneo in possesso degli utenti.

9. Riduzioni e/o sospensioni delle convenzioni con gli esercizi convenzionati, che dovessero rendersi necessarie in base ad insindacabili esigenze dell'Università (quali ad esempio sospensione di corsi di studio o variazioni delle sedi di corso), saranno comunicati con congruo anticipo all'OEA, senza che questo possa opporre eccezioni. Le medesime esigenze organizzative del servizio potranno comportare la richiesta da parte dell'Università di un aumento dei locali da convenzionarsi, sia nelle medesime città o zone di città indicate nel presente Capitolato, come anche in altre e sempre comunque all'interno del territorio della Regione Lombardia. I nuovi locali convenzionati dovranno praticare per ciascun pasto servito le medesime condizioni economiche di cui all'offerta presentata dall'OEA. L'OEA dovrà provvedere entro dieci giorni dalla richiesta dell'Università alla stipula delle nuove convenzioni ed all'invio dei relativi contratti. Nel medesimo termine si dovrà provvedere all'installazione dei terminali per la lettura del *badge* d'Ateneo in possesso degli utenti. 10. L'OEA è direttamente responsabile del corretto adempimento da parte degli esercizi appositamente convenzionati delle condizioni di esecuzione del servizio pattuite tra l'Università e l'OEA, rimanendo fermo in ogni modo che è OEA ad assicurare in via esclusiva i rapporti con gli esercizi di cui sopra.

**1.B Attività costituenti il servizio di ristorazione presso le mense in concessione o direttamente appaltate o appositamente convenzionate dall'Università**

1. Le mense presso le quali l'OEA dovrà provvedere alla fornitura e all'installazione dei terminali per la lettura dei *badges* d'Ateneo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono così dislocate:

**Milano:**

1. mensa sita all'interno dell'edificio denominato U6, piano meno uno, in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1;
2. mensa sita all'interno della residenza universitaria delle Fontane, edificio denominato U12, in via Vizzola, 5;
3. mensa sita all'interno dell'edificio denominato U16, in Via Thomas Mann, 16;
4. mensa sita all'interno dell'edificio denominato U7, in Via Bicocca degli Arcimboldi, 8;
5. mensa sita all'interno dell'edificio denominato U3, in Piazza della Scienza, 2;

6. tavola calda sita all'interno dell'edificio denominato U6, piano terra, in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1;
7. mensa sita all'interno dell'edificio denominato U18 in via Podgora, Veduggio al Lambro (MB);

**Monza:**

mensa sita presso l'Ospedale San Gerardo, Via Pergolesi, n. 33;

**Bergamo:**

mensa sita presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, Piazza OSM, 1.

2. In caso di aggiunta, sostituzione od eliminazione di una mensa di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'OEA non potrà opporre eccezioni e dovrà provvedere all'installazione di nuovi terminali per la lettura dei *badges* d'Ateneo, in caso di aggiunta o sostituzione di mense, o alla disinstallazione degli stessi, in caso di eliminazione, entro il termine di giorni cinque dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Università, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università. In caso di sostituzione di locale od eliminazione si dovrà comunque entro le ventiquattrore dalla comunicazione provvedere alla cessazione della connessione dati presso i locali sostituiti – eliminati in modo tale da inibire l'utilizzo della card d'Ateneo.

**1.C Fornitura di terminali di lettura dei badges di Ateneo per gli esercizi di cui ai precedenti punti 1.A e 1.B:**

1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura e comunque non oltre la data di avvio dell'esecuzione del contratto, l'OEA dovrà provvedere alla fornitura dei terminali di lettura dei *badges* secondo le seguenti specifiche tecniche e standard possedute dai *badges* d'Ateneo:

- compatibilità applicativa: linguaggio di sviluppo (SDK) e relativa versione -JavaCard 2.2.1, GP2.1.1;

- caratteristiche CHIP: java Dual Interface, MIFARE 1Kb, con una partizione della memoria di 70KB in 10 "domini" di dimensione dinamica, protetti con chiavi diversificate per la gestione di applet di terze parti;

- dettaglio caratteristiche CHIP:

- EEPROM supportata: 12K/36K/78K

- Protocolli supportati: T=0 / T = 1 / T = CL (type A, B & Mifare)

- Standard: OP 2.0.1 , VOP configuration 1&2

Algoritmi di Criptazione supportati dal CHIP:

- Hashing (MD-5, SHA-1, SHA-256);

- Korean SEED, RSA (CRT) da 512 a 2048 bit;

- DES, 3DES;

- caratteristiche Banda Magnetica: HiCo (alta coercitività); la personalizzazione può avvenire solo su traccia 3 su cui verranno memorizzati esclusivamente i dati universitari (traccia 1 e traccia 2 riservata per prelievi ATM e pagamenti POS)

- standard accesso ContactLess: ISO 14443-A (MIFARE)

- standard accesso a contatti: ISO 7816 (EMV).

2. Sarà onere esclusivo dell'Università provvedere alla fornitura dei *badges* d'Ateneo direttamente agli utenti che ne avranno fatto richiesta ed in possesso dei necessari requisiti.

3. I *badges* d'Ateneo saranno elaborati e forniti all'Università dall'Istituto Cassiere aggiudicatario del servizio, che attualmente è la Banca Popolare di Sondrio. I *badges* d'Ateneo potranno essere dotati di particolari applicativi (*applet*) eventualmente preinstallati per la gestione del profilo dello studente. Sarà onere dell'OEA provvedere, nel termine di 15 giorni dalla stipula del contratto, a far sì che le dotazioni software impiegate per l'esecuzione del servizio siano compatibili con la tipologia di *badges* d'Ateneo in uso agli utenti.

4. I *badges* d'Ateneo potranno essere soggetti nel corso del tempo ad aggiornamenti evolutivi, sia hardware che software, per il miglioramento della sicurezza e delle *performance*, come da indicazioni specifiche del fornitore dei *badges*. L'OEA dovrà pertanto adeguarsi alle nuove specifiche tecniche, avendo cura di aggiornare la compatibilità (hardware e software) di tutti i terminali in gestione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Università ed evitando a priori la possibilità di creare disservizi.

5. L'Università potrà richiedere all'OEA che al momento di utilizzazione dei *badges* d'Ateneo l'utente possa digitare un codice identificativo personale (PIN), secondo modalità che si concorderanno tra le Parti.

6. In caso di smarrimento o furto di un *badge* d'Ateneo, l'Università ne darà immediata comunicazione all'OEA, che provvederà alla sua disabilitazione immediata e comunque non oltre dodici ore dall'avvenuta segnalazione, inserendola in una *black list*. Nella *black list* potranno essere inserite dall'Università, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'OEA possa eccepire alcunché, anche *badges* d'Ateneo dei quali si vuole bloccare la fruizione per ragioni diverse dallo smarrimento o furto. L'Università potrà, successivamente all'inserimento in *black list*, richiedere la riattivazione di uno o più *badges* d'Ateneo.

7. Ciascun *badge* d'Ateneo potrà essere utilizzato una o due volte al giorno, anche con profili di fruizione diversi (es.: un pasto gratuito nel turno meridiano ed un pasto a pagamento nel turno serale), negli esercizi appositamente convenzionati dall'OEA, come anche nelle mense in concessione o direttamente appaltate o appositamente convenzionate dall'Università, secondo quanto previsto dalla normativa e dal "Regolamento servizio ristorazione mediante utilizzo del badge di Ateneo" dell'Università (**Allegato 1**).

8. L'Università si riserva il diritto di aggiornare anche quotidianamente i profili e la data di scadenza dei singoli *badge* d'Ateneo, laddove necessario. Le modifiche di profilo e/o data di scadenza dovranno potersi attuare in modalità di autoaggiornamento mediante i terminali di rilevazione presenti presso i locali. Le modifiche di cui sopra dovranno avvenire immediatamente con l'inserimento dei *badges* d'Ateneo nell'apparecchiatura elettronica.

9. L'OEA, tramite i *badges* d'Ateneo rilasciati agli utenti aventi diritto, deve essere in grado di poter gestire sin dall'inizio del servizio, tutti i seguenti profili utenti:

- 1) 1 1Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in prima fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
- 2) 2 1Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in seconda fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
- 3) 3 1Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in terza fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
- 4) 1 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in prima fascia, tutti i giorni.
- 5) 2 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in seconda fascia, tutti i giorni.

- 6) 3 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in terza fascia, tutti i giorni.
  - 7) 4 1Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in quarta fascia.
  - 8) 42FX7: due pasti al giorno a pagamento in quarta fascia, tutti i giorni.
  - 9) 1Gx6: Un pasto al giorno gratuito, turno meridiano dal lunedì al sabato.
  - 10) 1Gx6+1Fx8: Un pasto al giorno gratuito e uno a pagamento in prima fascia dal lunedì al sabato. Se il pasto gratuito non viene fruito nel turno meridiano deve poter essere fruito nel turno serale. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in prima fascia.
  - 11) 1Gx6+2Fx8: Un pasto al giorno gratuito e uno a pagamento in seconda fascia. Se il pasto gratuito non viene fruito nel turno meridiano deve poter essere fruito nel turno serale. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in seconda fascia.
  - 12) 1Gx6+3Fx8: Un pasto al giorno gratuito e uno a pagamento in terza fascia. Se il pasto gratuito non viene fruito nel turno meridiano deve poter essere fruito nel turno serale. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in terza fascia.
  - 13) C2x7: Due pasti al giorno al costo del servizio, tutti i giorni.
10. L'Università, a proprio insindacabile giudizio, senza che l'OEA possa eccepire alcunché, si riserva la facoltà in qualsiasi periodo di vigenza contrattuale di apportare variazioni ai profili utenti di fruizione, sia ampliando /restringendo le possibilità di fruizione per profili già codificati come sopra indicati, sia aggiungendo nuovi profili come anche eliminando profili già in essere.
11. Sono a carico dell'OEA gli oneri relativi all'acquisto dei terminali di lettura dei *badges* d'Ateneo, compresi quelli derivanti dalla loro installazione e funzionamento, manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nulla escluso, per l'intero circuito di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).

#### **1.D Fornitura di terminali TOTEM per l'aggiornamento dei badges di Ateneo:**

1. L'OEA dovrà provvedere alla fornitura e all'installazione dei terminali TOTEM per l'aggiornamento dei *badges*, entro la data prevista per l'attivazione del servizio, secondo le specifiche tecniche e standard possedute dai *badges* d'Ateneo di cui al precedente punto 1.C, presso i seguenti punti di posizionamento all'interno dei locali universitari:
  - n. 2 totem presso U17
  - n. 1 totem presso U12
  - n. 1 totem presso U3
  - n. 1 totem presso U6
  - n. 1 totem presso U7
  - n. 1 totem presso U8
  - n. 1 totem presso U22
  - n. 1 totem presso Via Maglio del Rame 6/13 – Bergamo
  - n. 1 totem presso Via Garibaldi 13 – Bergamo
2. Sono a carico dell'OEA gli oneri relativi all'acquisto dei terminali TOTEM, compresi quelli derivanti dalla loro installazione e funzionamento, manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nulla escluso, per l'intero circuito di cui al comma precedente.



3. L'Università si riserva il diritto di aggiungere in futuro nuovi punti totem che si dovessero rendere necessari. In tal caso l'OEA non potrà opporre eccezioni e dovrà provvedere all'installazione di nuovi terminali TOTEM entro il termine di giorni cinque dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Università, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università.

**1.E Sistema software per la gestione degli aspetti contabili dei flussi per gli esercizi di cui ai precedenti punti 1.A e 1.B:**

1. L'OEA dovrà altresì dotarsi di un supporto informatico compatibile con i mezzi in possesso dell'Università in modo da rendere disponibili i dati relativi ai pasti fruiti da ciascun utente, con le seguenti informazioni:

- numero progressivo del *badge* d'Ateneo;
- codice che identifica la fascia di fruizione del pasto;
- indicazione dell'esercizio convenzionato, dell'ora e giorno di utilizzo;
- distinzione tra transazione elettronica o manuale con sistema di *backup*;
- eventuale quota del valore del pasto che rientra in fatturazione.

L'OEA dovrà rendere disponibile all'Università l'accesso *on line* – tramite password - ai dati di cui sopra, utilizzabili anche in formato “txt”, con cadenza quindicinale (riferiti ai pasti consumati nelle due settimane precedenti). A richiesta dell'Università l'OEA dovrà fornire, altresì, gli strumenti informatizzati per l'elaborazione di statistiche riguardanti l'utilizzo dei *badges* d'Ateneo, anche mediante accesso tramite *web* ad applicazioni a ciò appositamente dedicate.

L'OEA dovrà rendere accessibili i dati di cui sopra anche alle Società aggiudicatrici del servizio di ristorazione presso le mense in concessione e/o appaltate e/o convenzionate dall'Università, per la parte di loro competenza, mediante accesso *on line* - tramite password – o, in alternativa, mediante invio del relativo file per posta elettronica ordinaria, al fine di effettuare le necessarie operazioni di verifica incrociate. I dati dovranno, nella loro forma minima, riportare sia il numero complessivo di transazioni che la suddivisione per ogni singola fascia di fruizione del pasto.

2. Il software utilizzato dall'OEA per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato dovrà essere in grado di permettere l'interscambio in tempo reale dei dati tra l'OEA e l'Università o la Società che dovesse per conto dell'Università fornire l'applicativo per la gestione dei benefici del diritto allo studio, tra cui è compreso il servizio di ristorazione a regime agevolato a favore degli studenti.

3. Il software per la gestione dei benefici del diritto allo studio, attualmente in uso presso l'Università, è fornito da In4matic S.r.l., con sede legale in Via G. Garibaldi n. 100, Chignolo Po (Pv) e con sede operativa in Via C. Battisti n. 142, Pavia, referente Mauro Brignola, tel. +39 0382 1841509, cell. 348 4452984, e-mail: mauro.brignola@in4matic.it

4. L'OEA dovrà implementare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, senza alcun onere per l'Università, un webservice o altro strumento informatico per la risposta in tempo reale (entro 1 ora) in merito all'esito dell'acquisizione automatica dei flussi di dati provenienti dal software per la gestione dei benefici del diritto allo studio, in particolare dei flussi relativi all'invio dei profili utenti e all'invio del matricolario, inteso come dati di abbinamento tra gli utenti e i badge,

compreso l'acquisizione dei dati relativi ai nuovi badge che dovessero essere assegnati agli utenti in sostituzione dei precedenti.

5. In caso di mancato funzionamento del sistema informatico o in caso di sostituzione o di rigenerazione di un *badge* d'Ateneo, l'OEA dovrà attivare un sistema sostitutivo (sistema di *backup*), che consenta, comunque, la rilevazione dei dati relativi al consumo dei pasti, secondo le modalità di cui al presente articolo. L'OEA dovrà fornire tali dati su supporto informatico all'Università e, ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi. L'OEA dovrà inoltre evidenziare in maniera informatizzata le rilevazioni registrate tramite sistema di *backup*. In caso di mancato funzionamento di uno o più terminali di lettura dei *badges* d'Ateneo, sarà onere dell'OEA provvedere a fornire appositi moduli per la contabilizzazione manuale dei pasti da utilizzarsi sino al ripristino del sistema di lettura informatizzato. Pena il disconoscimento dei relativi oneri economici, sarà onere dell'OEA provvedere all'inserimento a sistema dei pasti contabilizzati tramite i moduli cartacei predetti entro il mese successivo alla data di ripristino del sistema di lettura.

6. Rimarranno a carico esclusivo dell'OEA, senza alcun onere per l'Università, i costi relativi al software compresi gli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione del servizio, a causa di eventuali modifiche o sostituzioni che potranno intervenire alla procedura in uso presso l'Università preposta all'erogazione e gestione dei benefici del diritto allo studio.

7. Tutte le dotazioni informatiche hardware e software per l'organizzazione ed esecuzione del servizio devono essere in conformità con le leggi e le normative vigenti (DPCM 452/97) e devono essere in possesso del marchio "CE" od equivalente.

### Art. 3 - Caratteristiche dei pasti

1. L'OEA deve garantire che presso ogni esercizio appositamente organizzato venga somministrato il pasto completo in convenzione al prezzo indicato in offerta, secondo le grammature universali che determinano il fabbisogno medio di una persona adulta e con le caratteristiche sotto elencate:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>PASTO INTERO</b>                  |
| <b>Primo piatto caldo o freddo</b>   |
| <b>Secondo piatto caldo o freddo</b> |
| <b>Contorno</b>                      |
| <b>Frutta</b>                        |
| <b>Pane, coperto e servizio</b>      |
| <b>Bicchieri d'acqua naturale</b>    |

In alternativa al pasto intero potranno essere altresì forniti pasti così composti:

- pizza + mezzo litro acqua + caffè;
- piatto unico + pane + mezzo litro acqua;
- "insalatona" + pane + mezzo litro d'acqua + frutta/dessert;
- 2 panini + frutta / dessert + mezzo litro acqua.

| <b>PASTO RIDOTTO</b>   |
|--|
| <b>Primo piatto caldo o freddo / Secondo piatto caldo o freddo</b> |
| <b>Contorno / Frutta / Dessert</b>                                 |
| <b>Pane, coperto e servizio</b>                                    |
| <b>Bicchieri d'acqua naturale</b>                                  |

In alternativa al pasto ridotto potranno essere altresì forniti pasti così composti:

- piatto unico + bicchiere d'acqua;
- "insalatona" + mezzo litro d'acqua;
- 1 panino + frutta / dessert + mezzo litro acqua.

2. I pasti che saranno serviti presso gli esercizi appositamente convenzionati dovranno avere valore commerciale compatibile con il prezzo e la tipologia di pasto, intero o ridotto, proposto dall'OEA nella propria offerta economica. Sarà onere degli esercizi appositamente organizzati esporre all'interno dei locali l'elenco delle portate rientranti nell'accordo di convenzione con l'Università.

3. Per il consumo di pietanze non comprese nei pasti sopra descritti, somministrate agli utenti su loro richiesta, sarà il ristoratore a fissare l'eventuale sovrapprezzo e ad incassarlo direttamente dagli stessi, senza che per tale circostanza possa essere opposto all'Università alcunché. L'Università non integrerà il prezzo di pasti per commensali che non risultino autorizzati dallo stesso ad accedere al servizio o che vi accedano con modalità difformi da quelle previste nel presente Capitolato e non espressamente autorizzate dall'Università o comunque di valore eccedente rispetto a quello consentito dal *badge* d'Ateneo.

7. L'OEA deve garantire sia la genuinità degli alimenti somministrati presso i punti di ristoro che la qualità e la quantità delle prestazioni, nonché la loro varietà.

8. L'OEA dovrà garantire che presso gli esercizi appositamente organizzati, incaricati dell'Università, appositamente identificati, possano accedere agli stessi per effettuare controlli circa l'efficienza e la regolarità del servizio. In caso di riscontrate difformità nell'esecuzione del servizio, gli incaricati dell'Università provvederanno a redigere appositi verbali che saranno quanto prima notificati all'OEA per le proprie contro deduzioni.

#### **Art. 4 - Revisione del prezzo del servizio**

Il prezzo relativo ad ogni singolo pasto, sia esso intero che ridotto, da servirsi presso la rete appositamente organizzata dall'OEA non potrà essere in alcun caso fatto oggetto di revisione per il primo anno di esecuzione del contratto. Per i successivi anni, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla revisione del prezzo sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il mese di riferimento per l'adeguamento agli indici sarà la data di effettivo inizio della gestione del servizio.

#### **Art. 5 - Disciplina d'uso del badge d'Ateneo**

1. Il pagamento del pasto, consumato nei tempi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento servizio ristorazione mediante utilizzo del badge di Ateneo” dell’Università (**Allegato 1**), avverrà mediante transazione elettronica del valore di riferimento alla fascia di appartenenza dello studente tramite il *badge* di Ateneo. La parte eccedente sarà regolata immediatamente per contanti dallo studente stesso nei confronti dell’esercizio appositamente convenzionato presso cui è avvenuta la transazione. La quota di differenza tra l’importo di ciascun pasto e quanto corrisposto dallo studente sarà versata dall’Università dietro presentazione di regolare fattura. Di seguito si riportano le quote prezzo, comprensive di I.V.A., attualmente in vigore per ogni singola fascia ed a carico dello studente:

**pasto completo:**

prima fascia: € 3,30

seconda fascia: € 4,10

terza fascia: € 4,70

quarta fascia: € 5,50

**pasto frazionato**

prima fascia: € 2,42

seconda fascia: € 3,00

terza fascia: € 3,45

quarta fascia: € 4,03

fascia gratuita: per ogni pasto erogato appartenente alla fascia gratuita, l’Università corrisponderà all’OEA il costo completo del pasto così come stabilito in sede di aggiudicazione della presente procedura.

2. E’ fatto espresso divieto agli esercizi appositamente convenzionati di trasformare il costo del pasto in denaro contante, come anche il trasferimento del valore della transazione su altro supporto, sia esso cartaceo che informatico, di altro soggetto. L’OEA è personalmente responsabile dell’osservanza di tale disposizione da parte degli esercizi appositamente organizzati. Ogni violazione della presente disposizione comporterà l’immediata esclusione dell’esercizio che ne avrà dato causa dalla rete di esercizi convenzionati e la sua immediata sostituzione da parte dell’OEA con locale dalle medesime caratteristiche e nella medesima zona.

3. Il consumo di derrate da parte dell’avente diritto per un valore inferiore a quello previsto per la fascia di appartenenza, così come riportato nel *badge* di Ateneo, non dà diritto a resto in denaro. Allo stesso modo il *badge* di Ateneo non può essere utilizzato per scopi diversi dalle prestazioni di mensa di cui al presente capitolato.

### **Art. 6 – Durata, proroga e valore stimato del contratto**

1. Il contratto ha durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dal 01 gennaio 2021 – o altro *dies a quo* pattizamente concordato tra le Parti.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. L’Università non garantisce che gli utenti aventi diritto all’erogazione del servizio ed in possesso del *badge* d’Ateneo accederanno a tale servizio nella loro totalità od in parte, poiché l’accesso è a totale discrezione degli utenti. Allo stesso modo si precisa che gli utenti aventi diritto che usufruiranno della rete appositamente convenzionata dall’OEA potranno consumare presso tale tipologia di esercizi esclusivamente i piatti predefiniti che rientrano nella

convenzione. Il consumo di generi alimentari al di fuori della convenzione rimane a totale carico dell'utente che ne avrà dato corso senza che all'Università possa essere richiesta alcuna integrazione di prezzo.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento dell'entità del servizio richiesto, l'OEA sarà obbligato ad eseguire il servizio, alle medesime condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 co.12 del D.Lgs. 50/2016. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento

### **Art. 7 – Penali**

1. L'Università sarà legittimata ad applicare le penali nei seguenti casi di gravi inadempimenti contrattuali:

a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.A, c. 1, dell'art. 2, per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.A, c. 6 e 8, dell'art. 2, per la sostituzione di esercizi convenzionati, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

c) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.A, c. 9, dell'art. 2, per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata dell'Università, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 250,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

d) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.C, c. 1, dell'art. 2, per l'installazione dei terminali di lettura dei *badges* d'Ateneo, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

e) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.C, c. 3, dell'art. 2, per le dotazioni software dei *badges* per la gestione del profilo dello studente, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

f) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.D, c. 1 e 3, dell'art. 2, per l'installazione dei totem di aggiornamento dei *badges* d'Ateneo, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

g) per il mancato invio dei dati indicati nel punto 1.D, c. 1, dell'art. 2, secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte che si protragga per oltre 5 giorni lavorativi, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 200,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

h) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel punto 1.E, c. 4, dell'art. 2, per l'implementazione di un webservice o altro strumento informatico per l'invio in tempo reale

dei dati, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

i) per il mancato invio della risposta di cui al punto 1.E, c. 4, dell'art. 2, secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte che si protragga per oltre 1 ora, l'OEA sarà tenuto a corrispondere all'Università una penale pari a € 200,00, salvo il risarcimento del maggior danno;

l) in caso di ulteriori inadempienze l'Università applicherà una penale di importo variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento.

2. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, a mezzo PEC, alla quale l'OEA avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, l'OEA non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. L'OEA dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

3. In alternativa, su richiesta dell'OEA, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

4. In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA), l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

### **Art. 8 - Assicurazioni**

1. L'OEA assume, senza riserva od eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni all'Università o a terzi, a persone o cose, che possono derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'OEA stesso o a suo personale in relazione all'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato o a cause ad esso connesse.

2. A tale scopo l'OEA si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'Università debba essere considerata "terzo" a tutti gli effetti. La polizza dovrà prevedere espressamente la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai fruitori del servizio di ristorazione di cui al presente Capitolato. L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad euro 1.500.000,00. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Università entro la data d'inizio del servizio.

3. I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse di cui venisse richiesto il risarcimento all'Università saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'OEA.

4. In caso di proroga del contratto, l'OEA dovrà provvedere al rinnovo della polizza per un ulteriore periodo la cui scadenza è fissata automaticamente alla nuova scadenza contrattuale.

5. Ciascun esercizio appositamente convenzionato dall'OEA dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rami di rischio di responsabilità civile per danni o per

infortuni e per i casi di intossicazione da cibo e bevande, furti, rapine, ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio presso tali esercizi, per cause comunque connesse al consumo del pasto.

#### **Art. 9 – Autorizzazioni**

1. L'OEA dovrà essere munito, pena la risoluzione del contratto, di tutte le autorizzazioni di legge richieste per l'esercizio dell'attività di cui al presente Capitolato. La mancanza di una qualsiasi di dette autorizzazioni darà facoltà all'Università di risolvere il contratto, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire alla stessa per l'affidamento del servizio ad altra Società. Sarà onere dell'OEA provvedere, senza alcun costo od altro onere per l'Università, ad uniformarsi a tutte le normative che dovessero emanarsi in corso di contratto concernenti il servizio affidato.

2. Sarà onere e cura dell'OEA verificare che gli esercizi appositamente organizzati siano in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande, rimanendo l'Università espressamente sollevata da ogni responsabilità e conseguenza nei confronti degli utenti del servizio dovesse insorgere nei loro confronti per la mancanza di tali autorizzazioni. E' facoltà dell'Università richiedere copia di dette autorizzazioni all'OEA, che dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla richiesta.

#### **Art. 10 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

1. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

2. E' ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'OEA dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

#### **Art. 11 - Forza maggiore**

1. Nel caso in cui l'OEA, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

2. Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al precedente

art. 9, nonché – nel caso in cui l'OEA non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

3. La presentazione da parte dell'OEA di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

### **Art. 12- Responsabilità ed oneri dell'OEA**

1. La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'OEA, il quale, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

2. L'OEA garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

### **Art. 13 - Danni a terzi**

1. L'OEA è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

2. Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'OEA sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

3. In ogni caso, l'OEA è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

### **Art. 14 – Personale addetto all'appalto**

1. L'OEA si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

2. L'OEA si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci. Il suddetto obbligo vincola l'OEA anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.



3. L'OEA si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.
4. L'OEA deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
5. L'OEA riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'OEA in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.
6. Sarà onere dell'OEA verificare che anche gli esercizi appositamente convenzionati rispettino le disposizioni di cui ai commi precedenti per il personale impiegato presso gli esercizi dallo stesso convenzionati. Sarà facoltà dell'Università chiedere la sostituzione degli esercizi nei cui confronti venga accertata dalle competenti Autorità il mancato rispetto delle normative di cui ai commi precedenti.
7. Violazioni alle normative di cui ai precedenti commi che per qualsiasi ragioni dovessero venir opposte all'Università in ragione del presente contratto saranno, senza eccezione alcuna, e per le quali dovesse venir richiesto il risarcimento all'Università saranno senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'OEA.

#### **Art. 15 – Fatturazione e Pagamenti**

1. In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione dei seguenti Codice Unico Ufficio: 4Q9H82. I pagamenti relativi al servizio saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n.136/2010.
2. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'OEA dovrà indicare in fattura il numero totale, per ciascuna fascia di fruizione, dei pasti consumati, il corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei pasti fruiti per il costo del pasto così come indicato nella propria offerta economica, detratta la quota a carico dell'utente, come determinata dalla propria fascia di appartenenza, al netto dell'I.V.A.
3. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.
4. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

#### **Art. 16 – Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento**

### **agli Esercenti convenzionati**

1. L'OEA, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi convenzionati, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), entro e non oltre il termine offerto in sede di gara, calcolato dalla data successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.
2. L'OEA, in relazione alla commissione richiesta agli esercenti convenzionati, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del Contratto, una Commissione non superiore a quella dichiarata in sede di gara. Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in questo Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara.

### **Art. 17 – Certificato di verifica di conformità**

1. Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ed autorizza il pagamento delle fatture.
2. Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento a saldo dell'ultima fattura.

### **Art. 18 - Responsabile del contratto per l'OEA**

1. L'OEA dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del contratto oggetto del presente Capitolato.

### **Art. 19 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

2. L'Università, in sede di stipula, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'OEA, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

### **Art. 20– Clausola risolutiva espressa**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:
  - a) in caso di inadempimento all'obbligo di mantenere, per tutta la durata del Contratto, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi Convenzionati in adempimento agli obblighi

di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di Commissione e/o dei termini di pagamento;

b) per grave inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti riguardanti l'igiene e la sicurezza, purché accertate dai competenti organismi, presso gli esercizi convenzionati dall'OEA;

c) in caso in cui la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato venga assegnato per legge ad un Ente diverso dall'Università o in caso del venir meno della Convenzione tra questa Università e la Regione Lombardia come previsto dall'art. 1 del presente Capitolato;

d) per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;

e) quando l'OEA non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;

f) in caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);

g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

2. Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'OEA a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

#### **Art. 21 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale**

1. L'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Università, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

2. L'Università, pertanto, procederà alla risoluzione del contratto qualora l'OEA:

a) offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150,00, anche sotto forma di sconto;

b) ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;

c) diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

#### **Art. 22 - Aggiunte al contratto**

1. Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera da inviarsi tramite PEC.

#### **Art. 23 - Domicilio legale**

1. Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

#### **Art. 24 – Legge applicabile al contratto**

1. Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

#### **Art. 25 – Perfezionamento del contratto**

1. Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e l'OEA perfezioneranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'OEA, nell'ammontare previsto all'atto della stipula.

#### **Art. 26 – Controversie**

1. Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

#### **Art. 27 - Obblighi dell'OEA relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'OEA assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

2. È fatto obbligo all'OEA di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

3. L'OEA si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subOEA/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 28 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile ed alla normativa che regola specificatamente l'attività di cui al presente Capitolato.

#### **Art. 29 – Tutela della Privacy**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell'Università.
2. I dati forniti – acquisiti dall'Università e dall'AEO comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio verranno trattati da ambo le Parti secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati, di cui al D.Lgs. 196/2003, s.m.i. ed al Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

#### **Art. 30 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza**

1. Ai fini della presente procedura non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.

#### **Art. 31 - Composizione capitolato**

Il presente Capitolato è composto da 31 articoli, oltre n. 1 Allegato “Regolamento di utilizzo della card di Ateneo per l'accesso ai servizi di ristorazione per i beneficiari di provvidenze per il diritto allo studio”.

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Il Responsabile Unico del procedimento

Dott.ssa Elena La Torre

Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti *ad interim*

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 4B97372B106D4C88E2892A34DC209E086074826338D0C06E1138CC8F2E233C6E

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato p7m: ANDREA ALFREDO BRUNO AMBROSIANO

Firma in formato p7m: ELENA LA TORRE

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Protocollo 0075817/20

Data Protocollo 21/10/2020

AOO AMM. CENTRALE

UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

Resp. Procedimento SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**

**URL** <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

**IDENTIFICATIVO** QC38W-22165

**PASSWORD** UQXES

**DATA SCADENZA** 21-10-2021